

Regio Decreto-Legge 4 aprile 1944, n. 111 (in Gazz. Uff., serie speciale, 22 aprile 1944, n. 21). — **Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Province.**

Visto l'art. 48 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Province;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ogni comune ha un sindaco ed una Giunta municipale. Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto. Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2. Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato, che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal Prefetto.

Il sindaco, inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del Comune.

Il sindaco convoca e presiede la Giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della Giunta stessa.

Art. 3. Spetta alla Giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della Giunta e del Consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4. L'Amministrazione di ogni Provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente art. 1.

Art. 5. Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali o affidare agli stessi speciali incarichi nell'Amministrazione della Provincia.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la Deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 6. Spetta alla Deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della Deputazione e del Consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7. Oltre i casi previsti dal Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/3.

Art. 8. La composizione, la convocazione e il funzionamento della Giunta comunale e della Deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della Giunta municipale, del presidente e della Deputazione provinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9. La Giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti

tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'Intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della Deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 11. In caso di scioglimento della Deputazione provinciale, i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la Deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12. Ai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro per l'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13. Sono abrogate le norme del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le Deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14. Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale »

del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.